



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 4 (Accordo)

Nel settore dell'educazione e dell'istruzione scolastica le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione al fine di incrementare:

- a) scambi di esperienze sui metodi di insegnamento, di materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
- b) scambi di docenti, di esperti, di allievi, nonché scambi tra istituti, organizzazioni ed enti collegati all'istruzione e all'aggiornamento professionale al fine di migliorare la metodologia ed i materiali didattici. Le Parti Contraenti favoriranno l'eventuale cooperazione tra le proprie università e la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti, organizzazioni locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della cooperazione internazionale.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

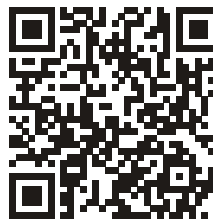
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it